

S T A T U T O

della

"SALINI COSTRUTTORI - Società per Azioni"

TITOLO I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione:  
"SALINI COSTRUTTORI - Società per Azioni" ed in forma abbreviata SALINI COSTRUTTORI S.p.A.

Articolo 2

Oggetto

La Società ha per oggetto:

- l'esercizio dell'attività edilizia in qualunque settore e sotto qualsiasi forma, l'assunzione di opere in concessione, l'assunzione in appalto e/o in concessione sia da enti pubblici che da privati, di lavori edilizi, stradali, aeroportuali, idraulici, marittimi e ferroviari e di costruzione in genere, il tutto da svolgersi in Italia o all'Estero sia per conto di terzi che in proprio. La Società potrà svolgere la propria attività sia in via diretta, sia attraverso l'assunzione di partecipazioni, anche azionarie, in imprese, in associazioni anche temporanee di imprese, in Consorzi, in Joint Venture ed in iniziative avente oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio.

Essa potrà svolgere l'attività di autotrasporto merci anche per conto terzi, il noleggio di automezzi ed ogni operazione mobiliare e finanziaria in proprio o per conto terzi, come pure la compravendita, la permuta, la costruzione, la locazione, anche finanziaria e l'amministrazione di beni immobili, fabbricati urbani e fondi rustici.

La società potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società similari e non, in Consorzi ed Associazioni, nonché assumere e curarne la gestione; accendere c/c anche passivi ed allo scoperto presso istituti bancari, nonché rilasciare qualsiasi tipo di garanzie e fidejussioni anche ipotecarie, nell'interesse sia proprio che di terzi, compiere in genere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria ritenuta utile al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 3

Sede e domicilio dei soci

La Società ha sede legale in Milano.

Potranno, con delibera del Consiglio di Amministrazione, essere istituite e soppresse in Italia e all'Estero sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze comunque denominate.

Il domicilio legale degli Azionisti per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

Articolo 4

Durata



La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte, per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Ai sensi dell'articolo 2437 C.C., 2° comma, in caso di proroga del termine di durata i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione, non avranno diritto di recedere.

## **TITOLO II**

### **Capitale sociale-Azioni-Obbligazioni-Strumenti finanziari**

#### **Articolo 5**

##### Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 62.400.000,00 (sessantaduemilioniquattrocentomila virgola zero zero) interamente versato diviso in n. 120.000.000 (centoventimilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna e potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

Il Capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, nonché con l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate per l'assegnazione agli stessi di utili della società, determinando norme particolari con riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.

Il capitale sociale può essere aumentato salvo quanto previsto dalle vigenti leggi speciali, anche mediante l'emissione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

#### **Articolo 6**

##### Azioni

Le azioni sono nominative e indivisibili e liberamente trasferibili.

Le azioni interamente liberate ove la legge lo consenta potranno essere convertite al portatore o viceversa, su richiesta ed a spese dell'azionista.


#### **Articolo 7**

##### Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

La facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni è delegata agli amministratori nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

#### **Articolo 8**



Strumenti finanziari diversi dalle azioni

L'Assemblea straordinaria della società potrà emettere strumenti finanziari, anche a favore dei dipendenti della società o di società controllate, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea dei soci.

#### **Articolo 9**

Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

#### **Articolo 10**

Recesso del socio

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nelle ipotesi di:

- a) proroga del termine di durata della società;
- b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

### **TITOLO III**

#### **Assemblee**

#### **Articolo 11**

Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità al presente statuto o, in mancanza di apposite disposizioni, alla legge, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a prorogare il termine della convocazione dell'Assemblea Ordinaria fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

#### **Articolo 12**

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nella convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda e per la terza convocazione per il caso in cui l'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

#### **Articolo 13**

Convocazione

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi nei termini di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o



sul quotidiano "Il Sole 24 ore".

In alternativa è consentita la convocazione mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso di convocazione spedito ai soci può essere effettuato mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, con ricevimento confermato, ovvero con altre modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo ed il giorno per l'adunanza in seconda e terza convocazione per il caso nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea, in mancanza delle formalità suddette, si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria ai sensi di legge.

#### **Articolo 14**

Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto che abbiano depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, le azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Le azioni depositate non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

#### **Articolo 15**

Rappresentanza dei soci

Gli Azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche mediante semplice delega in calce alla scheda di ammissione ed i documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

#### **Articolo 16**


Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Il funzionamento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato da un regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria e valevole per tutte quelle successive sino a che non sia modificato o sostituito. Peraltro, in ogni adunanza, l'assemblea può previamente deliberare di non prestare osservanza a una o più disposizioni del regolamento.

L'Assemblea nominerà tra gli intervenuti un Segretario a meno che il verbale debba essere, ai sensi di legge, redatto da un



Notaio.

#### **Articolo 17**

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

Le Assemblee ordinarie e straordinarie, in prima, seconda e terza convocazione, sono regolarmente costituite e deliberano con i quorum e le maggioranze previste dalla legge.

#### **TITOLO IV**

#### **Amministrazione della Società**

#### **Articolo 18**

Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio Di Amministrazione composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri. Allorché lo giudichi opportuno, l'Assemblea potrà nominare un Presidente Onorario, che potrà essere scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il periodo residuo del loro mandato.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica sino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al rinnovo dell'organo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di oltre la metà dei nuovi amministratori.

Sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli Amministratori sono esonerati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C., salvo risoluzione contraria dell'Assemblea degli azionisti.

#### **Articolo 19**

Nomina Presidente, Vice Presidenti e Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea e potrà eleggere uno o più Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono svolte ove nominato dal Vice Presidente, ove nominati più Vice Presidenti, dal più anziano di età tra di loro, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimi o di mancata nomina, la funzione è assunta dall'Amministratore con



maggior anzianità di carica.

Il Consiglio può eleggere un segretario, il quale può essere scelto anche fuori dal Consiglio stesso.

#### **Articolo 20**

##### Riunioni Consiliari

Il Consiglio si riunirà sia nella sede della Società che altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da due Amministratori o dai Sindaci.

#### **Articolo 21**

##### Convocazione

Il Consiglio è di regola convocato dal Presidente e in sua assenza o impedimento da chi ne fa le veci o da almeno due amministratori mediante avviso a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci inviato cinque giorni prima della data della riunione, in caso di urgenza da spedirsi almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'Avviso di convocazione con l'indicazione delle materie da trattare, può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (telegramma, telefax e posta elettronica).

In mancanza delle suddette modalità il Consiglio è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, ed in tal caso si considerano presenti all'adunanza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.



## **Articolo 22**

### Delibere

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione a cui aderisce il Presidente.

Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal segretario stesso.

## **Articolo 23**

### Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservato all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

1. la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis C.C. secondo le modalità e i termini ivi descritti;
2. l'istituzione e la soppressione anche all'estero di sedi secondarie;
3. l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
4. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
5. gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
6. il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

## **Articolo 24**

### Firma e Rappresentanza sociale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, in via fra loro disgiunta, al Presidente, e ove nominati ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato con facoltà di rilasciare procure e mandati a procuratori e avvocati.

Il Consiglio è autorizzato a conferire la firma e la rappresentanza sociale anche ad Amministratori e Direttori Generali individualmente o collettivamente, come esso crederà di stabilire e nei limiti dei poteri che riterrà di conferire, nonché rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti a Direttori e Procuratori Speciali, individualmente o collettivamente.

## **Articolo 25**

### Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposi-



zioni di legge e di statuto può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega. La composizione, le norme di funzionamento ed i poteri del Comitato Esecutivo sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire altri Comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione delibera la delega di propria attribuzione all'Amministratore Delegato determinando i limiti della stessa nel rispetto comunque dell'art. 2381 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la delega di proprie attribuzioni determinando i limiti della stessa nel rispetto comunque dell'art. 2381 C.C. ed il conferimento di speciali incarichi a singoli amministratori.

Gli organi destinatari di deleghe riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, come previsto dall'art. 2381, comma 5, C.C..

#### **TITOLO V**

#### **Collegio Sindacale - Controllo Contabile**

##### **Articolo 26**

Il Collegio Sindacale nominato ed operante ai sensi di legge, si compone di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente dell'organo, e di due supplenti. Al Collegio Sindacale spettano le attribuzioni di legge.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, sono rieleggibili ed il loro compenso è fissato dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale ed in tal caso tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. In tal caso almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

#### **TITOLO VI**

#### **Bilancio - Riparto utili**

##### **Articolo 27**

Bilancio



Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.  
Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio a norma di legge.

#### **Articolo 28**

Utili

Dagli utili netti risultanti dal bilancio sociale, deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) degli stessi da accantonare a riserva legale sinchè questa abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale.

Il residuo utile netto verrà destinato secondo le determinazioni dell'Assemblea.

#### **Articolo 29**

Dividendi

Il pagamento dei dividendi potrà essere effettuato anche in acconto ove consentito dalla legge.

I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti a favore della società ed assegnati alla riserva.

#### **TITOLO VII**

##### **Scioglimento - Disposizioni generali**

#### **Articolo 30**

Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori, ferme, l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

#### **Articolo 31**

Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

F.TO PIETRO SALINI

F.TO MONICA GIANNOTTI NOTAIO

SIGILLO NOTAIO MONICA GIANNOTTI

Io sottoscritta dott.ssa MONICA GIANNOTTI Notaio in Roma iscritta al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia

CERTIFICO

che la presente copia fotostatica è conforme all'originale composto di cinque fogli, allegato sotto la lettera "B" all'atto a mio rogito Repertorio n. 27361 Raccolta n. 10181 del 7 febbraio 2012.

Roma, Viale Liegi n. 52, li 11 (undici) Aprile 2012 (duemiladodici)

